

CARMIGNAC PORTFOLIO

Società d'Investimento a Capitale Variabile (SICAV)

L-2520 Lussemburgo, 5, Allée Scheffer

R.C.S. Luxembourg, B 70.409

STATUTO AGGIORNATO

7.5.2019

Denominazione – Durata – Oggetto – Sede

Articolo 1.

È stata costituita, tra i sottoscrittori e tutti coloro che ne diverranno azionisti, una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) disciplinata dalla legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, e successive modifiche, denominata **CARMIGNAC PORTFOLIO** (in appresso la "Società").

Articolo 2.

La Società ha durata illimitata.

Articolo 3.

La Società si propone come obiettivo esclusivo d'investimento la raccolta di capitali, tramite il collocamento delle proprie azioni presso il pubblico con offerte pubbliche o private, che saranno successivamente investiti in valori mobiliari di vario tipo e in altri titoli consentiti, in modo da diversificare i rischi d'investimento e di consentire agli azionisti di beneficiare dei risultati della gestione dei rispettivi portafogli. La Società è autorizzata, in linea di massima, ad adottare qualsiasi provvedimento ed eseguire tutte le operazioni che riterrà necessarie per il raggiungimento o lo sviluppo del suo oggetto, pur nel costante rispetto dei limiti indicati dalla legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata.

Articolo 4.

La Sede legale si trova a Lussemburgo, nel Granducato di Lussemburgo. Alcune filiali o uffici possono essere costituiti, semplicemente previa decisione del Consiglio di Amministrazione, sia nel Granducato di Lussemburgo che all'estero.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale della Società nello stesso comune ovvero in qualsiasi altro comune del Granducato di Lussemburgo e modificare di conseguenza il presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà, qualora ritenga che degli eventi eccezionali di natura politica, economica o sociale già avvenuti oppure imminenti possano compromettere la normale attività della sede legale oppure la facilità di comunicazione con tale sede o della sede con l'estero, di trasferire temporaneamente la sede legale all'estero sino alla completa cessazione delle circostanze straordinarie; tuttavia tale provvedimento non produrrà alcun effetto sulla nazionalità della Società che, nonostante il provvisorio trasferimento della sede, resterà lussemburghese.

Capitale - Azioni

Articolo 5. (2e §, 22.11.2005)

In qualsiasi momento il capitale sociale sarà pari al valore del patrimonio netto della Società, così come definito dall'articolo 23 dello Statuto.

Il capitale sociale minimo della Società ammonta a unmilione duecentocinquantamila euro (EUR 1.250.000,00).

Le azioni potranno essere emesse, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, in riferimento a diverse categorie. Conformemente all'articolo 3 del presente Statuto, i proventi derivanti dall'emissione di azioni nell'ambito di una determinata categoria saranno investiti in valori mobiliari o altre attività corrispondenti a determinate aree monetarie o a una specifica tipologia di valori mobiliari, secondo la politica di investimento stabilita dal Consiglio di Amministrazione per ciascun comparto, come stabilito per la/e categoria/e di azioni in

questione, ferme restando le limitazioni agli investimenti previste dalla legge o adottate dal Consiglio di Amministrazione.

Il capitale sociale è rappresentato, secondo la scelta del Consiglio di Amministrazione, da azioni di Capitalizzazione e/o azioni di Distribuzione.

Le azioni, senza valore nominale, devono essere interamente liberate. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà una massa patrimoniale per ciascun comparto, corrispondente a una classe o a diverse categorie di azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di emettere in qualsiasi momento azioni o frazioni di azioni della Società al valore patrimoniale netto per azione determinato conformemente all'articolo 23 dello Statuto, senza che alcun diritto di priorità possa essere invocato dai vecchi azionisti in caso di emissione di nuove azioni.

Al fine di stabilire un comparto corrispondente a una classe di azioni ovvero a due o più categorie di azioni, il Consiglio di Amministrazione procederà come segue: qualora due o più categorie di azioni si riferiscano a un determinato comparto, il patrimonio loro attribuibile sarà investito nel suo insieme, secondo la politica d'investimento specifica del comparto interessato, fermo restando che all'interno di ciascun comparto il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire a cadenza periodica delle categorie di azioni corrispondenti a (i) una specifica politica di distribuzione, che può, ad esempio, conferire o meno il diritto a distribuzioni, e/o (ii) un regime specifico di commissioni di vendita o di rimborso, e/o (iii) un regime specifico di commissioni di gestione o di consulenza agli investimenti, e/o (iv) un regime specifico di commissioni di distribuzione o di oneri per i servizi agli azionisti o di altra natura; e/o (v) una specifica tipologia di investitore; e/o (vi) la valuta o l'unità valutaria in cui la categoria di azioni può essere denominata e basata sul tasso di cambio tra la suddetta valuta o unità valutaria e la valuta di riferimento del comparto interessato; e/o (vii) ogni altra caratteristica che il Consiglio di Amministrazione stabilirà al momento opportuno conformemente alle norme applicabili.

Le azioni di distribuzione danno diritto a dividendi. In occasione di ogni disposizione di pagamento di dividendi, il comparto interessato registrerà un aumento del rapporto tra il valore delle azioni di capitalizzazione e quello delle azioni di distribuzione. Tale rapporto è denominato "parità". Ogni azionista ha la facoltà di ottenere, nell'ambito del comparto interessato, che le proprie azioni a distribuzione siano scambiate con azioni a capitalizzazione e viceversa. Tale operazione viene effettuata, sulla base della parità del momento, senza alcuna spesa tranne l'eventuale applicazione delle imposte a carico dell'azionista.

Ai fini della determinazione del capitale della Società, i saldi creditori così come definiti dall'articolo 23 del presente Statuto e corrispondenti a ciascuno dei comparti, qualora non espressi in euro, saranno convertiti in euro e il capitale sarà uguale al totale del patrimonio netto di tutti i comparti.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, conformemente all'articolo 21 del presente Statuto, di ridurre il capitale della Società provvedendo ad annullare le azioni di un determinato comparto e a rimborsare l'intero valore netto di tali azioni agli azionisti di tale comparto.

Articolo 6.

Le azioni saranno emesse sotto forma di azioni nominative.

In nessun caso potranno essere emessi certificati azionari individuali.

Le azioni saranno emesse una volta accettata la sottoscrizione.

Il pagamento della sottoscrizione deve essere normalmente effettuato entro un termine che è determinato dal Consiglio di Amministrazione e che non potrà oltrepassare 7 giorni lavorativi a valere dalla data alla quale il patrimonio netto applicabile è stato calcolato, sotto pena di annullamento della sottoscrizione.

Le azioni sono attribuite ai sottoscrittori solo dopo che la sottoscrizione è stata accettata e il prezzo d'emissione ricevuto.

Le azioni nominative emesse dalla Società saranno iscritte nel registro degli azionisti che sarà conservato dalla Società o da una o più persone a tale scopo designate dalla Società; la registrazione deve indicare il nome del proprietario di azioni nominative, il luogo della sua residenza oppure il domicilio di elezione al quale qualsiasi comunicazione o informazione potrà essere inviata, nonché il numero e il comparto delle azioni nominative detenute. Nel registro delle azioni inoltre deve essere registrato qualsiasi trasferimento di azioni nominative tra persone vive o per motivo di decesso.

Il trasferimento di azioni nominative si effettuerà mediante consegna alla Società di qualsiasi documento attestante il trasferimento richiesto dalla Società e attraverso una dichiarazione scritta registrata nei libri di partecipazione azionaria, datata e firmata dal cedente e dal cessionario o dai loro agenti, giustificativa dei poteri richiesti.

La Società potrà considerare come proprietario delle azioni la persona a nome della quale le azioni sono iscritte nel registro degli azionisti. La Società non è in alcun modo responsabile verso terzi in merito alle operazioni relative a tali azioni e sarà suo diritto ignorare qualsiasi diritto, interesse o pretesa avanzata da qualsiasi altra persona su tali azioni. Tuttavia tali disposizioni non impediscono agli aventi diritto di richiedere l'iscrizione di azioni nominative nel registro degli azionisti o una modifica dell'iscrizione.

Qualora uno degli azionisti trascuri di fornire il suo indirizzo alla Società, menzione potrà esserne fatta nel registro degli azionisti, e l'indirizzo dell'azionista sarà considerato quello della sede legale della Società o eventualmente un qualsiasi altro indirizzo fissato dalla Società; tale disposizione resterà in vigore fino a quando l'azionista non fornirà un indirizzo. L'azionista in qualsiasi momento potrà chiedere di modificare l'indirizzo riportato nel registro degli azionisti mediante dichiarazione scritta inviata alla Società presso la sua sede legale o a un qualsiasi indirizzo stabilito dalla Società.

Il Consiglio di Amministrazione avrà facoltà di limitare o opporsi alla proprietà di azioni della Società da parte di una qualsiasi persona fisica o morale nel caso in cui la Società valuti che tale proprietà comporti una violazione della legge vigente nel Granducato di Lussemburgo o in un paese estero, oppure possa implicare che la Società sia assoggettabile a tassazione in un paese diverso dal Granducato di Lussemburgo, o sia in altro modo pregiudizievole per la Società.

La Società, a tal fine, potrà:

a) a) rifiutare l'emissione di azioni e la registrazione del trasferimento di azioni, qualora appaia evidente che tale emissione o trasferimento avrebbe o potrebbe avere come conseguenza l'attribuzione della proprietà delle azioni a una persona non autorizzata a detenere azioni della Società,

b) b) chiedere in qualsiasi momento a una qualsiasi persona iscritta nel registro degli azionisti o a qualsiasi altra persona che richieda la registrazione di un trasferimento di azioni, di fornire qualsiasi informazione considerata necessaria, eventualmente accompagnata da una dichiarazione rilasciata sotto giuramento al fine di determinare se tali azioni appartengano effettivamente o stiano per diventare proprietà di una persona non autorizzata a detenere azioni della Società, e

c) procedere al rimborso forzato di tutte le azioni qualora risulti che una persona non autorizzata a detenere azioni della Società, individualmente oppure unitamente ad altre persone, sia il proprietario di azioni della società, oppure procedere al rimborso forzato di tutte o parte delle azioni qualora risulti alla Società che una o più persone siano proprietarie di una parte delle azioni della Società in maniera tale da rendere la Società assoggettabile alle leggi, fiscali o di altra natura, vigenti in giurisdizioni diverse dal Lussemburgo.

In tale caso, sarà applicata la seguente procedura:

1) la Società invierà un avviso (denominato in seguito "avviso di rimborso") all'azionista possessore delle azioni o che figuri nel registro degli azionisti come proprietario delle azioni da

riacquistare. Nell'avviso di rimborso saranno specificati i titoli oggetto del rimborso, il prezzo di rimborso da pagare e il luogo ove tale prezzo dovrà essere pagato. L'avviso di rimborso può essere inviato all'azionista mediante lettera raccomandata inviata al suo ultimo indirizzo disponibile oppure all'indirizzo riportato nel registro degli azionisti. L'azionista interessato, immediatamente dopo la chiusura degli uffici nel giorno specificato nell'avviso di rimborso, cesserà di essere il proprietario delle azioni specificate nell'avviso di rimborso; il suo nome sarà inoltre depennato dal registro degli azionisti in quanto titolare di tali azioni;

2) il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso di rimborso saranno riacquistate (il "prezzo di rimborso") sarà uguale al valore netto delle azioni della Società, determinato conformemente all'articolo 23 del presente Statuto nel giorno dell'avviso di rimborso;

3) il pagamento del prezzo di rimborso sarà effettuato nella valuta di ogni comparto e categoria di azioni di ciascun comparto interessato e versato al proprietario di tali azioni; l'importo sarà depositato dalla Società presso una banca, in Lussemburgo o altrove (secondo quanto specificato nell'avviso di rimborso), che dovrà consegnarlo all'azionista interessato.

Una volta effettuato il deposito del prezzo nel modo indicato, nessuna persona interessata alle azioni menzionate nell'avviso di rimborso potrà far valere un qualsiasi diritto su tali azioni, né potrà inoltre intentare alcuna azione contro la Società e i suoi averi, fatto salvo il diritto dell'azionista, che risulti essere il proprietario delle azioni, di ricevere il prezzo depositato (senza interessi) presso la banca;

4) l'esercizio, da parte della Società, dei poteri attribuiti in virtù del presente articolo in nessun caso potrà essere contestato o invalidato adducendo a motivo l'assenza di prove sufficienti della proprietà delle azioni da parte di una persona o per il fatto che un'azione appartenga a un soggetto diverso da quanto ritenuto dalla Società al momento dell'invio dell'avviso di rimborso, con l'unica condizione che la Società eserciti i propri poteri in buona fede;

d) la Società, in occasione di qualsiasi Assemblea degli azionisti, avrà la facoltà di rifiutare il diritto di voto a qualsiasi persona non autorizzata a detenere azioni della Società.

Articolo 7.

La Società potrà emettere frazioni di azioni. Tali frazioni non daranno diritto al voto ma parteciperanno all'attribuzione degli averi netti e alla distribuzione dei dividendi in proporzione a una categoria di azioni di un comparto.

Articolo 8.

Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre di procedere a raggruppamenti e frazionamenti di azioni di una stessa categoria di un comparto, conformemente alle modalità e condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione, fermo restando che qualsiasi raggruppamento di azioni richiederà la tenuta di un'Assemblea generale degli Azionisti che detengono azioni interessate da tale raggruppamento.

Assemblee generali

Articolo 9.

L'Assemblea generale degli azionisti della Società, purché regolarmente costituita, rappresenta tutti gli azionisti della Società. L'Assemblea è dotata dei poteri più ampi per ordinare, eseguire o ratificare tutti gli atti relativi alle transazioni effettuate dalla Società.

Articolo 10.

L'Assemblea generale annuale degli azionisti si riunirà come prescritto dalla legge presso la sede legale della Società, oppure in qualsiasi altro luogo in Lussemburgo indicato nell'avviso

di convocazione, il terzo lunedì del mese di aprile alle ore 15.00. L'Assemblea generale annuale, qualora tale giorno coincida con una festività, si riunirà il primo giorno lavorativo successivo. L'Assemblea generale annuale potrà riunirsi all'estero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione stabilisca a suo insindacabile giudizio che ciò si renda necessario a seguito di circostanze eccezionali.

Ulteriori Assemblee generali degli azionisti potranno riunirsi all'ora e nel luogo specificati nell'avviso di convocazione.

Articolo 11.

Gli avvisi di convocazione e lo svolgimento delle Assemblee generali degli azionisti della Società saranno regolati dalle disposizioni di legge in materia di quorum e scadenze, salvo qualora il presente Statuto disponga diversamente.

Ogni azione intera, qualunque sia il comparto di appartenenza, dà diritto a un voto. Le frazioni di azioni non danno diritto al voto. Ogni azionista potrà partecipare alle Assemblee generali degli azionisti designando per iscritto, mediante telegramma, telex o fax un'altra persona come suo mandatario.

Il Consiglio di Amministrazione può sospendere i diritti di voto di un qualsiasi azionista che violi i suoi obblighi, come indicato nel presente Statuto o nell'accordo contrattuale con tale azionista.

Un azionista può decidere autonomamente di non esercitare, in tutto o in parte, i propri diritti di voto in via temporanea o definitiva. L'azionista che rinuncia ai propri diritti di voto è vincolato da tale decisione, che ha carattere obbligatorio per la Società su notifica alla medesima.

Qualora i diritti di voto di uno o più azionisti vengano sospesi in virtù del presente articolo, ovvero se uno o più azionisti abbiano rinunciato all'esercizio dei diritti di voto in virtù delle disposizioni del presente articolo, tali azionisti possono partecipare all'assemblea generale della Società, ma le azioni da essi detenute non sono prese in considerazione per il calcolo dei requisiti di quorum e di maggioranza previsti per le assemblee generali della Società.

Gli azionisti di ogni comparto e categoria di azioni (azioni a distribuzione o capitalizzazione) emesse nell'ambito di ciascun comparto possono in qualsiasi momento convocare assemblee generali al fine di deliberare su un qualsiasi problema riguardante esclusivamente la specifica categoria o lo specifico comparto.

A tali assemblee generali saranno applicate le norme previste dagli articoli 11 e 12.

Le delibere dell'Assemblea generale degli azionisti, nella misura in cui la legge non disponga altrimenti, sono adottate a maggioranza semplice degli azionisti, presenti o rappresentati, aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di stabilire qualsiasi altra condizione che dovrà essere soddisfatta dagli azionisti per poter partecipare alle Assemblee generali, in particolare richiedere in via preliminare il deposito, entro un termine che il medesimo Consiglio dovrà determinare, delle procure e fissare una data entro la quale dovranno essere registrati i trasferimenti di azioni nominative per assistere all'Assemblea generale.

Ogni delibera dell'Assemblea generale degli azionisti della Società, dalla quale derivino conseguenze sul piano del rapporto tra, da un lato i diritti degli azionisti in un comparto o in una categoria, e dall'altro i diritti degli azionisti in un altro comparto o in un'altra categoria, dovrà essere oggetto di una delibera dell'Assemblea generale degli azionisti nell'ambito di ogni comparto, conformemente all'articolo 68 della legge del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali, e ulteriori modifiche.

Articolo 12.

Le Assemblee generali ordinarie e straordinarie saranno convocate dal Consiglio di Amministrazione con le modalità e alle condizioni previste dall'articolo 70 della legge lussemburghese del 10 agosto 1915 in materia di società commerciali.

Amministrazione

Articolo 13.

La Società sarà gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri. I membri del Consiglio di Amministrazione non dovranno necessariamente essere azionisti della Società.

Gli amministratori saranno eletti dall'Assemblea generale per un periodo massimo di 6 anni. I mandati sono rinnovabili.

Un amministratore può essere revocato con o senza motivo e/o può essere sostituito in qualsiasi momento a seguito di delibera degli azionisti.

Nel caso in cui il posto di un amministratore resti vacante a seguito di decesso, revoca o per altro motivo, i restanti amministratori potranno riunirsi per eleggere a maggioranza dei voti un amministratore che sarà incaricato di assolvere temporaneamente le funzioni legate al posto diventato vacante fino alla successiva Assemblea generale degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire uno o più comitati. La composizione e i poteri di detti comitati, le condizioni inerenti la nomina, la revoca, la retribuzione e la durata del mandato dei rispettivi membri, nonché le relative norme procedurali, sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Le attività del/i comitato/i saranno supervisionate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14.

Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un Presidente e uno o più vicepresidenti o amministratori delegati, in quest'ultimo caso subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea generale. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, potrà nominare un segretario che non dovrà necessariamente essere un amministratore, incaricato di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee generali degli azionisti. Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato dal Presidente o da due amministratori all'ora e nel luogo indicati nell'avviso di convocazione.

Il Presidente eletto secondo tale procedura presiederà le Assemblee generali degli azionisti e le riunioni del Consiglio di Amministrazione; tuttavia, in sua assenza, l'Assemblea generale o il Consiglio di Amministrazione nominerà a maggioranza un altro amministratore che assumerà la presidenza di queste Assemblee generali e riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione, se sarà il caso, nominerà alcuni amministratori delegati, direttori, procuratori della Società, uno o più segretari, eventualmente alcuni vicedirettori generali, vicesegretari e altri agenti, le cui funzioni siano considerate necessarie per condurre a buon fine gli affari della Società. Tali nomine potranno essere revocate in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. Per ricoprire tali incarichi, salvo quello di amministratore delegato, non sarà necessario essere azionisti della Società né membri del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa disposizione dello Statuto, detti incarichi conferiranno i poteri e i doveri che il Consiglio di Amministrazione stabilirà.

Un avviso scritto riguardante ogni riunione del Consiglio di Amministrazione sarà spedito a tutti gli Amministratori almeno ventiquattro ore prima dell'ora prevista per la riunione, tranne in caso di urgenza, nel qual caso la natura e il motivo di tale urgenza saranno indicati nell'avviso di convocazione. Tale avviso di convocazione potrà essere evitato previo accordo di ciascun amministratore.

Nessuna convocazione speciale sarà richiesta qualora il Consiglio di Amministrazione si riunisca in riunione all'ora e nel luogo stabiliti mediante una delibera approvata preliminarmente da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Ogni amministratore potrà designare un proprio rappresentante nominando mediante lettera, telex, fax, e-mail o qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica, un altro amministratore come suo mandatario.

Gli amministratori che partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione tramite videoconferenza o mediante qualsiasi altro mezzo di comunicazione che permetta la loro identificazione sono considerati presenti ai fini dei quorum di presenza e di voto. I mezzi di comunicazione succitati devono permettere ai partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di udirsi vicendevolmente senza discontinuità e di partecipare pienamente e attivamente alla riunione.

Gli amministratori potranno agire esclusivamente nell'ambito delle riunioni del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocate. Gli amministratori, fatte salve le disposizioni dell'articolo 19 del presente Statuto, non potranno vincolare con la propria firma la Società, a meno di essere autorizzati a questo da una delibera del Consiglio di Amministrazione.

Le delibere e gli atti del Consiglio di Amministrazione saranno validi esclusivamente nel caso in cui sia presente o sia rappresentata la maggioranza degli amministratori. Le delibere sono approvate a maggioranza dei voti degli amministratori presenti o rappresentati. Il voto del Presidente sarà preponderante qualora in occasione di una riunione del Consiglio di Amministrazione sia constatata un'eguaglianza dei voti a favore o contro una delibera.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha facoltà di approvare, al di fuori delle riunioni, delibere per iscritto a condizione che nessun amministratore sollevi obiezioni a tale procedura. In tal caso, la data della delibera sarà quella dell'ultima firma.

Articolo 15.

I verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno firmati dal Presidente o da due amministratori. Le copie o gli estratti dei verbali destinati ad essere utilizzati a fini giudiziari saranno firmati dal Presidente o da un amministratore.

Articolo 16. (22.11.2005)

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, con riferimento al criterio della diversificazione dei rischi, di definire la politica degli investimenti di ciascun comparto e le linee guida da seguire nella gestione della Società.

I.(1) Conformemente a tale impostazione, la Società può deliberare che i propri investimenti siano costituiti esclusivamente da:

- a) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati in un mercato regolamentato;
- b) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati in un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione europea, purché regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico;
- c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori di uno Stato non appartenente all'Unione europea o negoziati in un altro mercato di uno Stato non appartenente all'Unione europea, purché regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico in un paese di Europa, Africa, Asia, Oceania e delle Americhe;
- d) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di nuova emissione, purché:
 - le condizioni d'emissione comprendano l'impegno a presentare domanda d'ammissione alla quotazione ufficiale in una borsa valori oppure in un altro

- mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico in un paese di Europa, Africa, Asia, Oceania e delle Americhe;
- tale ammissione sia ottenuta al più tardi entro un anno dall'emissione dei titoli;
- e) quote di altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e/o di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, punti a) e b), della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014, domiciliati o meno in uno Stato membro, a condizione che:
- tali altri OICR siano autorizzati ai sensi di una legislazione che preveda l'assoggettamento di tali organismi a una vigilanza ritenuta dalla CSSF (la Commissione lussemburghese di vigilanza sul settore finanziario) equivalente a quella prevista dalla legislazione comunitaria, e purché sia sufficientemente garantita la collaborazione tra le competenti autorità;
 - il grado di tutela assicurato ai detentori di quote di tali altri OICR sia equivalente a quello previsto a favore dei detentori di quote di un OICVM e, in particolare, le norme relative alla ripartizione degli investimenti, ai finanziamenti ottenuti e concessi, alle vendite allo scoperto di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario siano equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2009/65/CE, come modificata dalla direttiva 2014/91/UE del 23 luglio 2014;
 - le attività d'investimento di tali altri OICR siano illustrate in relazioni semestrali e annuali che consentano la valutazione dell'attivo e del passivo, dei proventi e delle operazioni svolte nel periodo in esame;
 - la quota di patrimonio che gli OICVM o gli altri OICR che si intende acquisire possono investire complessivamente, conformemente al proprio regolamento di gestione o atto costitutivo, in quote di altri OICVM o altri OICR non superi il 10%;
- f) depositi rimborsabili su richiesta o prelevabili presso istituti di credito, con scadenza inferiore o pari a dodici mesi, purché la sede legale dell'istituto di credito si trovi in uno Stato membro dell'Unione europea oppure, qualora la sede legale dell'istituto di credito si trovi in un altro paese, detto istituto sia assoggettato a norme prudenziali considerate dalla CSSF equivalenti a quelle previste dalla legislazione comunitaria;
- g) strumenti finanziari derivati, ivi compresi gli strumenti assimilabili che danno diritto a pagamenti in denaro, negoziati in un mercato regolamentato del tipo previsto nei precedenti punti (a), (b) e (c); o strumenti finanziari derivati negoziati in mercati dei titoli non quotati ("strumenti finanziari derivati non quotati"), purché:
- i valori sottostanti consistano negli strumenti finanziari indicati nel presente paragrafo, in indici finanziari, in tassi d'interesse e in tassi di cambio o valutarî in cui all'OICVM sia consentito effettuare investimenti conformemente ai propri obiettivi d'impiego indicati nei documenti costitutivi dell'OICVM,
 - le controparti delle operazioni su strumenti derivati non quotati siano istituti soggetti a vigilanza prudenziale e appartenenti alle categorie approvate dalla CSSF, e
 - tali strumenti derivati non quotati siano oggetto di una valutazione affidabile e verificabile su base giornaliera e possano, su iniziativa dell'OICVM, essere venduti, liquidati o chiusi in qualsiasi momento al loro valore equo mediante un'operazione di segno opposto;
- h) strumenti del mercato monetario diversi da quelli negoziati in un mercato regolamentato e indicati nell'articolo 1 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata, purché

l'emissione o l'emittente siano essi stessi assoggettati a una regolamentazione intesa a proteggere gli investitori e il risparmio, e che tali strumenti siano:

- emessi o garantiti da un'amministrazione centrale, regionale o locale, da una Banca centrale di uno Stato membro, dalla Banca centrale europea, dall'Unione europea o dalla Banca europea degli investimenti, da un altro Stato oppure, nel caso di uno Stato federale, da uno dei membri della federazione, oppure da un ente pubblico internazionale di cui facciano parte uno o più Stati membri, ovvero
- emessi da una società i cui titoli siano negoziati nei mercati regolamentati indicati nei precedenti punti a), b) o c), oppure
- emessi o garantiti da un istituto assoggettato a una vigilanza prudenziale secondo i criteri stabiliti dal diritto comunitario, o da un istituto soggetto e ottemperante alle norme prudenziali considerate dalla CSSF almeno altrettanto severe quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria, oppure
- emessi da altri soggetti appartenenti alle categorie autorizzate dalla CSSF, purché gli investimenti in tali strumenti siano assoggettati a norme di salvaguardia degli investitori equivalenti a quelle previste dal primo, secondo o terzo punto, e che l'emittente sia una società con capitale e riserve pari ad almeno dieci milioni di euro (EUR 10.000.000,00) e presenti e pubblici il bilancio annuale conformemente alla quarta direttiva 78/660/CEE, ovvero un organismo che, nell'ambito di un gruppo di società comprendente una o più società quotate, si dedichi al finanziamento del gruppo o sia un organismo dedito esclusivamente al finanziamento di società di cartolarizzazione beneficiarie di linee di finanziamento bancario.

(2) Tuttavia:

- a) a) la Società può investire sino al 10% del patrimonio netto di ciascun comparto in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi da quelli descritti nel precedente paragrafo (1);
- b) La Società può acquistare i beni mobili e immobili indispensabili all'esercizio diretto della propria attività;
- c) la Società non è autorizzata, nello svolgimento del suo programma di investimenti, ad acquistare metalli preziosi o certificati rappresentativi dei medesimi tramite nessuno dei suoi comparti;

(3) Un comparto può detenere liquidità, purché in via accessoria.

II.(1) Un comparto non può investire oltre il 10% del patrimonio netto in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente. Un comparto non può investire oltre il 20% del patrimonio netto in depositi presso uno stesso istituto. Il rischio di controparte del comparto in un'operazione su strumenti derivati non quotati non può superare il 10% del patrimonio netto se la controparte è uno degli istituti indicati nel paragrafo I (1) f), o il 5% del patrimonio netto negli altri casi.

(2) Il valore complessivo dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario, detenuti dal comparto in emittenti che raccolgano una quota superiore al 5% del suo patrimonio netto, non può superare il 40% del valore del patrimonio netto del comparto in questione. Tale limite non si applica ai depositi presso istituti finanziari assoggettati a vigilanza prudenziale, né alle operazioni con tali istituti aventi a oggetto strumenti derivati non quotati.

Oltre ai singoli limiti indicati nel precedente punto II (1), nessun comparto può investire oltre il 20% del patrimonio netto in una combinazione:

- di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi da un unico ente;
- di depositi presso un solo istituto e/o
- di rischi inerenti a operazioni in strumenti derivati non quotati effettuate con un unico ente.

(3) Il limite del 10% di cui al punto II (1) può essere esteso sino al 35% qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali, da un altro Stato o da organismi internazionali a carattere pubblico dei quali facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea.

(4) Il limite del 10% di cui al punto II (1) può essere esteso sino al 25% nel caso di obbligazioni emesse da un istituto di credito la cui sede legale si trovi in uno Stato membro dell'Unione europea e che sia soggetto per legge a una particolare vigilanza delle autorità pubbliche, finalizzata alla tutela dei detentori di tali obbligazioni. In particolare, le somme derivanti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, conformemente alla legge, in titoli in grado di coprire, nell'intero arco di vita delle obbligazioni, i crediti dalle medesime risultanti e che in caso di insolvenza dell'emittente sarebbero prioritariamente destinati al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi maturati. Il valore complessivo di tali investimenti, qualora un comparto investa oltre il 5% del patrimonio netto in obbligazioni di cui al paragrafo precedente ed emesse da un medesimo emittente, non può superare l'80% del valore del patrimonio netto del comparto.

(5) I valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario di cui ai punti II (3) e (4) non sono presi in considerazione ai fini del calcolo del limite del 40% stabilito dal paragrafo (2).

I limiti previsti dai precedenti paragrafi (1), (2), (3) e (4) non possono essere cumulati e, di conseguenza, gli investimenti in valori mobiliari o in strumenti del mercato monetario di uno stesso emittente nonché in depositi o in strumenti derivati effettuati con tale organismo conformemente ai precedenti paragrafi (1), (2), (3) e (4) non devono superare il 35% del patrimonio netto di un comparto.

Le società considerate come facenti parte di un unico gruppo ai fini del consolidamento del bilancio ai sensi della direttiva 83/349/CEE, o conformemente alle norme contabili internazionali riconosciute, sono considerate un unico soggetto ai fini del calcolo dei limiti previsti nei paragrafi (1), (2), (3) e (4).

Un medesimo comparto può investire complessivamente sino al 20% del suo patrimonio in valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso gruppo.

III. La Società è autorizzata a investire fino al 100% del patrimonio netto, purché sia rispettato il criterio della diversificazione dei rischi, in varie emissioni di valori mobiliari e in strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai suoi enti pubblici territoriali, da uno Stato membro dell'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) oppure da alcuni organismi internazionali a carattere pubblico dei quali facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che ciascun comparto detenga titoli appartenenti ad almeno sei diverse emissioni e che i titoli appartenenti a una medesima emissione non superino il 30% dell'importo complessivo.

IV.(1) Un comparto può acquistare le quote di OICVM e/o degli altri OICR di cui al punto I (1) e), a condizione di non investire oltre il 20% del patrimonio netto in uno stesso OICVM o in un altro OICR. Ai fini dell'applicazione di tale limite, ciascun comparto di un OICR multicomparto sarà considerato come un emittente distinto ai sensi dell'articolo 181 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata, purché sia garantito il rispetto del principio della separazione delle passività dei vari comparti nei confronti di terzi.

(2) Gli investimenti in quote di OICR diversi dagli OICVM non possono complessivamente superare il 30% del patrimonio netto del comparto.

Qualora un comparto abbia acquisito quote di OICVM e/o di altri OICR, le attività di tali OICVM o altri OICR non si cumulano ai fini dei limiti previsti dal precedente punto II.

(3) Qualora un comparto investa in quote di altri OICVM e/o di altri OICR gestiti, direttamente o tramite delega, dalla stessa società di gestione o da qualsiasi altra società alla quale la società di gestione sia legata da una comunanza di gestione o di controllo oppure da una consistente partecipazione diretta o indiretta, la società di gestione o l'altra società non possono addebitare commissioni di sottoscrizione o di rimborso derivanti dall'investimento del comparto nelle quote di altri OICVM e/o di altri OICR.

Un comparto che investe una parte consistente del proprio patrimonio in altri OICVM e/o in altri OICR deve indicare nel prospetto informativo l'ammontare massimo delle commissioni di gestione che può essere addebitato sia al comparto stesso che agli altri OICVM e/o agli altri OICR in cui intende investire. Tale comparto deve precisare nella relazione annuale la percentuale massima delle spese di gestione sostenute tanto al livello del comparto quanto a quello degli OICVM e/o altri OICR nei quali investe.

(4) Un comparto può sottoscrivere, acquisire e/o detenere titoli emessi o da emettere di uno o diversi altri comparti della Società, senza che essa sia soggetta agli obblighi previsti dalla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, come modificata, in materia di sottoscrizione, acquisizione e/o detenzione da parte di una società di azioni proprie, purché tuttavia:

- il comparto target non investa a sua volta nel comparto che investe in tale comparto target; e

- la quota di patrimonio che i comparti target che si intende acquisire possono investire complessivamente in quote di altri comparti target della Società non superi il 10%; e

- il diritto di voto eventualmente connesso ai titoli interessati sia sospeso fintantoché essi sono detenuti dal comparto in questione, fermo restando un trattamento appropriato nella contabilità e nelle relazioni periodiche; e

- in qualsiasi ipotesi e fintantoché questi titoli sono detenuti dalla Società, il loro valore non sia computato nel calcolo del patrimonio netto della Società ai fini della verifica della soglia minima di patrimonio netto imposta dalla presente legge; e

- non vi sia una duplicazione di commissioni di gestione/sottoscrizione o di rimborso tra il comparto che ha investito nel comparto target e il comparto target.

V. Durante lo svolgimento del suo programma di investimenti, la Società non è autorizzata, riguardo all'insieme dei comparti, ad:

(1) acquisire azioni dotate di diritti di voto tali da consentirle di esercitare un'influenza rilevante sulla gestione di un emittente;

(2) acquisire oltre il:

- 10% di azioni senza diritto di voto di un medesimo emittente,
- 10% di obbligazioni di un medesimo emittente,
- 25% di quote di un medesimo OICVM e/o di un altro OICR,
- 10% di strumenti del mercato monetario di un medesimo emittente.

I limiti previsti dai precedenti trattini 2, 3 e 4 del punto V (2) possono non essere rispettati al momento dell'acquisizione qualora non sia possibile, in quel dato momento, calcolare il controvalore lordo delle obbligazioni o degli strumenti del mercato monetario, oppure il controvalore netto dei titoli emessi.

(3) I precedenti paragrafi (1) e (2) non si applicano ai seguenti titoli:

- a) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea o dai suoi enti territoriali;

- b) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno Stato non appartenente all'Unione europea;
- c) i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea;
- d) le azioni detenute da un comparto nel capitale di una società di uno Stato non appartenente all'Unione europea che investa il proprio patrimonio prevalentemente in titoli di emittenti di detto Stato, qualora, ai sensi della legislazione vigente in quest'ultimo, tale partecipazione rappresenti per il comparto la sola possibilità di investire in titoli di emittenti di quello Stato. Tuttavia, tale deroga è applicabile solo a condizione che la società del predetto Stato non appartenente all'Unione europea rispetti, nella propria politica di investimento, i limiti previsti dai precedenti punti II, IV e V (1) e (2). In caso di superamento dei limiti previsti dai punti II e IV si applica, mutatis mutandis, il successivo punto VI.
- e) Le azioni detenute da una o più società d'investimento nel capitale di società collegate che esercitino esclusivamente per conto delle prime attività di gestione, di consulenza o di commercializzazione, nei paesi ove tali società collegate hanno sede, in relazione ai rimborsi di quote richiesti dai sottoscrittori.

VI.(1) Nessun comparto della Società è tenuto a rispettare i limiti previsti dai precedenti punti da I a V in caso di esercizio di diritti di sottoscrizione derivanti da valori mobiliari oppure da strumenti del mercato monetario compresi nel suo portafoglio. Per un periodo di sei mesi dalla data della registrazione la Società di nuova costituzione può derogare, fermo restando il criterio di diversificazione dei rischi, agli articoli 43, 44, 45 e 46 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata.

(2) Qualora indipendentemente dalla volontà della Società o in seguito all'esercizio dei diritti di sottoscrizione dovesse verificarsi un superamento dei limiti di cui al paragrafo (1), la Società deve avere come obiettivo prioritario, nelle proprie operazioni di vendita, la regolarizzazione di tale situazione, tenendo conto dell'interesse dei partecipanti.

VII. In deroga al punto V precedente, la Società e i suoi comparti (di seguito denominati "comparti feeder") sono autorizzati a investire almeno l'85% del proprio patrimonio in quote di un altro OICVM o di un comparto d'investimento di quest'ultimo (di seguito denominato "OICVM master"), alle condizioni stabilite dalla legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata.

VIII.(1) La Società non può contrarre prestiti.

Tuttavia un comparto può acquistare divise mediante un finanziamento a copertura immediata ("back-to-back loan");

(2) in deroga al precedente paragrafo (1), un comparto può contrarre i seguenti prestiti:

- a) fino al 10% del patrimonio netto, purché abbiano carattere temporaneo;
- b) fino al 10% del patrimonio netto, purché tali prestiti siano finalizzati all'acquisto di beni immobili indispensabili al perseguimento diretto delle proprie attività. In questo caso, tali finanziamenti e quelli di cui al precedente punto a) non possono, in alcun caso, superare congiuntamente il 15% del patrimonio.

(3) Alla Società non è consentito concedere prestiti o portarsi garante a favore di terzi. Tuttavia tale vincolo non rappresenta un ostacolo all'acquisto, da parte della Società, dei valori mobiliari, degli strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui ai punti e), g) e h) del paragrafo I (1), anche se non interamente liberati.

(4) La Società non può effettuare vendite allo scoperto dei valori mobiliari, degli strumenti del mercato monetario o di altri strumenti finanziari di cui ai punti e), g) e h) del paragrafo I (1).

Articolo 17.

I contratti e le transazioni che la Società potrà concludere con altre società o ditte non potranno in alcun modo essere pregiudicati o viziati per il fatto che un amministratore, direttore o procuratore della Società sia titolare di un'interessenza in un'altra società o ditta, oppure in conseguenza delle funzioni di amministratore, associato, direttore, procuratore o dipendente da costui esercitate presso tale altra società.

L'amministratore, direttore, procuratore o dipendente di una società o ditta con la quale la Società intrattenga in altro modo rapporti d'affari sarà conseguentemente privato del diritto di deliberare, votare e agire per quanto riguarda materie relative a tali contratti o tali affari.

Ne caso in cui un amministratore, direttore o procuratore avesse un interesse personale in qualche affare della Società, tale amministratore, direttore o procuratore sarà tenuto a rendere noto il proprio interesse personale al Consiglio di Amministrazione e ad astenersi dal deliberare e prendere parte al voto su tale affare; in occasione dell'Assemblea generale degli azionisti successiva dovrà essere preparato un rapporto riguardo a tale affare e all'interesse personale di tale amministratore, direttore o procuratore.

Il termine "interesse personale" non si applicherà alle relazioni o agli interessi che potranno in qualsiasi modo, in qualsiasi qualità e a qualsiasi titolo esistere in relazione a qualsivoglia società o entità giuridica che il Consiglio di Amministrazione potrà determinare.

Articolo 18.

La Società potrà risarcire a qualsiasi amministratore, direttore o procuratore, nonché ai loro eredi, esecutori testamentari e amministratori, le ragionevoli spese derivanti da qualsiasi azione giudiziaria o processo nei quali essi siano stati parte in causa in qualità di amministratore, direttore o procuratore della Società, oppure per essere stati, su richiesta della Società, amministratore, direttore o procuratore di qualsiasi altra società di cui la Società sia azionista o creditrice e dalla quale non potrebbe essere risarcito, tranne qualora tali azioni giudiziarie o processi si concludano con la loro condanna per negligenza grave o cattiva amministrazione.

In caso di accordo stragiudiziale, tale indennità sarà concessa esclusivamente nel caso in cui la Società venga informata dal suo consulente legale del fatto che l'amministratore, il direttore o il procuratore interessato non ha commesso una tale inadempienza ai propri obblighi. Il diritto al risarcimento non precluderà altri diritti dell'amministratore, del direttore o del procuratore.

Articolo 19.

La Società sarà vincolata dalla firma congiunta di due amministratori e dalla firma singola di qualsiasi persona alla quale il Consiglio di Amministrazione abbia in via speciale delegato tali poteri.

Sorveglianza

Articolo 20.

Le operazioni eseguite dalla Società nonché la sua situazione finanziaria, tra cui in particolare la tenuta dei suoi libri contabili, saranno verificate da una società di revisione dei conti autorizzata, eletta dall'Assemblea generale degli azionisti per un periodo che si

concluderà il giorno dell'Assemblea generale annuale successiva oppure dopo l'elezione di un successore.

La società di revisione dei conti autorizzata può essere sostituita in qualsiasi momento dall'Assemblea generale.

Rimborsi di azioni

Articolo 21.

La Società, conformemente alle modalità qui di seguito indicate, ha la facoltà di rimborsare in qualsiasi momento le proprie azioni, all'unica condizione di rispettare i limiti previsti dalla legge.

Ogni azionista possiede il diritto di richiedere alla Società, in toto o in parte, il rimborso delle sue quote.

Il prezzo di acquisto sarà determinato sulla base dell'ultimo valore patrimoniale netto per azione disponibile riferito al comparto considerato, quale determinato il giorno di valutazione in conformità alle disposizioni del seguente articolo 23, defalcati gli importi che saranno indicati nella documentazione relativa alla vendita.

Qualsiasi richiesta deve essere formulata per iscritto e presentata irrevocabilmente presso la sede legale della Società oppure presso qualsiasi altro indirizzo indicato dalla Società. La richiesta deve essere accompagnata da prove sufficienti di una successione o di un trasferimento di proprietà eventuale.

Il pagamento del prezzo di rimborso sarà normalmente effettuato entro un termine che dovrà essere fissato dal Consiglio di Amministrazione e che non potrà oltrepassare i sette giorni lavorativi successivi alla determinazione del prezzo e al ricevimento della documentazione richiesta. Le azioni riscattate dalla Società saranno annullate. Il rimborso delle proprie azioni da parte della Società dovrà essere effettuato in qualsiasi momento nel rispetto dei limiti imposti dalla legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata.

Ogni azionista ha la facoltà di richiedere la conversione, in toto o in parte, delle azioni detenute in un comparto in azioni di un altro comparto. Il prezzo della conversione di un comparto in un altro comparto sarà quello del rispettivo valore patrimoniale netto, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può imporre alcune restrizioni riguardanti, tra l'altro, la frequenza delle conversioni e può sottoporre le medesime al pagamento di spese di cui determinerà l'importo.

Al fine di tutelare gli interessi degli Azionisti, la Società può, laddove tale meccanismo è contemplato e descritto nel Prospetto informativo del comparto interessato, limitare il numero di azioni che possono essere convertite e/o rimborsate in un giorno di valutazione a un numero equivalente a una determinata percentuale del valore patrimoniale netto del comparto interessato; tale percentuale sarà determinata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione e indicata nel Prospetto informativo. In tali circostanze, il Consiglio di amministrazione può rinviare le richieste di rimborso e/o di conversione in modo da rimandarne la registrazione al giorno di valutazione applicabile successivo. In detto giorno di valutazione, tali richieste saranno evase prima di qualsiasi altra richiesta di conversione e/o rimborso pervenuta successivamente.

Valore patrimoniale netto

Articolo 22. (5° §; 22.11.2005)

Il valore patrimoniale netto di ciascun comparto sarà calcolato periodicamente, ma in ogni caso almeno due volte al mese, nella valuta propria del comparto, conformemente ai criteri che

saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Nel presente Statuto il giorno di calcolo del valore patrimoniale netto è denominato "giorno di valutazione". Qualora il giorno di valutazione dovesse coincidere con un giorno festivo a Parigi, il giorno di valutazione sarà il giorno lavorativo successivo.

Al fine di tutelare gli interessi degli Azionisti esistenti dall'effetto negativo di diluizione della performance derivante dall'attività degli investitori, e laddove tale meccanismo è contemplato e descritto nel Prospetto informativo del comparto interessato, il Consiglio di amministrazione può decidere di applicare una rettifica al valore patrimoniale netto delle azioni del comparto interessato nel caso in cui i flussi netti superino un livello prestabilito; tale rettifica rappresenta una stima percentuale dei costi di negoziazione derivanti dall'attività degli investitori. L'applicazione del "fattore swing" al valore patrimoniale netto non avviene a beneficio degli agenti o dei fornitori di servizi del comparto, bensì esclusivamente per salvaguardare gli interessi degli investitori esistenti.

La Società avrà la facoltà di sospendere la valutazione del valore patrimoniale netto delle azioni appartenenti a un qualsiasi comparto, l'emissione e il rimborso delle azioni di tale comparto nonché la conversione a partire da tali azioni e in tali azioni.

a) durante un qualsiasi periodo nel corso del quale una delle borse principali presso la quale è quotata una parte significativa degli investimenti della Società attribuibili a un determinato comparto sia chiusa per un motivo diverso da quello delle normali ferie o nel corso del quale le transazioni siano limitate o sospese;

b) laddove sussista una situazione d'urgenza da cui risulti che la Società non può disporre normalmente dei propri attivi attribuibili a un dato comparto né valutarli correttamente;

c) qualora i mezzi di comunicazione normalmente impiegati per la determinazione del prezzo o del valore degli investimenti attribuibili a un dato comparto siano fuori servizio;

d) durante qualsiasi periodo in cui la Società sia impossibilitata a trasferire i fondi attribuibili a un comparto al fine dell'effettuazione di pagamenti in seguito al rimborso di azioni, o durante il quale sia impossibile effettuare a un tasso di cambio normale un trasferimento di fondi utilizzabili per il realizzo o l'acquisizione di investimenti;

e) nel caso in cui la situazione degli affari, a giudizio della Società, sia tale da costituire uno stato di necessità per effetto del quale la vendita o la disponibilità dei beni attribuibili a un determinato comparto della Società non sia ragionevolmente realizzabile o confermata, oppure possa essere gravemente pregiudizievole per gli azionisti.

L'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni di un comparto si sospendono durante ogni periodo nel corso del quale il calcolo del valore del patrimonio netto di tale comparto sia sospeso.

La Società avrà inoltre la facoltà di sospendere la valutazione del valore patrimoniale netto delle azioni di un comparto feeder, l'emissione e il rimborso delle azioni di tale comparto e la conversione a partire da tali azioni e in tali azioni, qualora il suo OICVM master sospenda temporaneamente il riscatto, il rimborso o la sottoscrizione delle sue quote di propria iniziativa o su richiesta delle proprie autorità competenti, e ciò per una durata identica a quella dell'OICVM master.

La Società provvederà a rendere note tali sospensioni e a notificarle agli azionisti che avranno richiesto alla Società l'emissione, il rimborso o la conversione di azioni nel momento in cui i medesimi presenteranno richiesta scritta definitiva.

Tali sospensioni riguardanti un comparto non produrranno alcun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto né sulle emissioni, sui rimborsi e sulle conversioni delle azioni degli altri comparti.

Ogni azionista che intenda chiedere il rimborso di alcune azioni riceverà avviso di tale sospensione e qualsiasi richiesta di rimborso, effettuata o in sospeso, durante tale sospensione

potrà essere revocata mediante comunicazione scritta che la Società dovrà ricevere prima dell'annullamento di tale sospensione.

Le azioni interessate, in assenza di una tale revoca, saranno riscattate il primo giorno di valutazione successivo all'annullamento della sospensione.

Articolo 23. (Par. C4, 22.11.2005)

Ai fini del calcolo del valore patrimoniale netto, quale qui di seguito definito, il medesimo sarà espresso nella valuta propria di ciascun comparto, o in qualsiasi altra valuta che il Consiglio di Amministrazione stabilirà per ciascun comparto. Il valore patrimoniale netto sarà calcolato il giorno di valutazione dividendo il patrimonio netto della Società corrispondente a ciascun comparto, costituito dai beni della Società attribuibili a tale comparto diminuito degli impegni corrispondenti a tale comparto, per il numero delle azioni emesse in tale comparto.

La Società, per quanto possibile, terrà conto di tutte le spese di amministrazione e di altra natura regolari e ricorrenti. La Società dovrà sostenere, oltre alle spese di amministrazione, di domiciliazione e ai compensi della società di revisione e dell'agente pagatore, alcune spese amministrative normali, tra cui qualsiasi spesa per servizi resi alla Società, spese di stampa e distribuzione di prospetti informativi, relazioni finanziarie annuali e semestrali, nonché qualsiasi altra documentazione pubblicata regolarmente o occasionalmente al fine di informare gli azionisti, oltre a qualsiasi altra spesa relativa all'amministrazione come le normali spese bancarie. Le spese di costituzione della Società saranno capitalizzate e ammortizzate in un periodo di cinque anni.

In caso di variazione significativa dei prezzi rispetto all'ultima valutazione del giorno in oggetto registrata nei mercati sui quali una parte importante degli investimenti della Società, attribuibili a un comparto, siano negoziati o quotati, la Società ha la facoltà di annullare la valutazione precedente ed effettuare una seconda valutazione al fine di salvaguardare gli interessi degli azionisti della Società.

In questo caso, tale seconda valutazione sarà applicata a ogni richiesta di sottoscrizione, rimborso e conversione riferibile a quel giorno.

A. I beni della Società includeranno:

- 1) tutti i contanti in cassa o depositati, compresi gli interessi maturati;
- 2) tutti gli effetti e pagherò pagabili a vista, le partite esigibili nella misura in cui la Società poteva ragionevolmente esserne a conoscenza (tra cui i proventi derivanti dalla vendita di titoli, il cui relativo importo non sia stato ancora incassato);
- 3) tutti i titoli, le quote, le azioni, le obbligazioni, i diritti d'opzione o di sottoscrizione e altri investimenti e valori mobiliari di proprietà della Società;
- 4) tutti i dividendi e le assegnazioni che la Società deve effettuare in contanti o in titoli (la Società potrà tuttavia procedere ad adeguamenti in considerazione delle fluttuazioni del valore commerciale dei valori mobiliari generate da pratiche quali la negoziazione ex-dividendo o ex-diritto);
- 5) tutti gli interessi in scadenza, maturati su titoli di proprietà della Società, salvo quando questi interessi sono compresi nel capitale di tali valori;
- 6) le spese preliminari della Società, nella misura in cui non sono state ammortizzate, a condizione che queste spese preliminari possano essere dedotte direttamente dal capitale della Società;
- 7) tutte le altre attività, di qualunque natura, comprese le spese anticipate.

Il valore di tali attività sarà determinato nel modo seguente:

- a) il valore della liquidità in cassa o depositata altrove, degli effetti e dei pagherò pagabili a vista, delle partite esigibili, delle spese anticipate nonché dei dividendi e interessi deliberati o maturati ma non ancora incassati sarà pari al loro valore nominale, salvo qualora il

loro incasso risulti improbabile; in quest'ultimo caso, il loro valore sarà calcolato sottraendone l'importo ritenuto congruo dalla Società al fine di rispecchiarne l'effettivo valore.

b) Il valore di qualsiasi titolo negoziato o quotato in una borsa ufficiale sarà determinato sulla base dell'ultimo corso noto alla data di valutazione in questione.

c) Il valore di qualsiasi titolo negoziato o quotato in un altro mercato regolamentato è determinato sulla base dell'ultimo corso noto alla data di valutazione in questione.

d) Nella misura in cui i titoli in portafoglio alla data di valutazione non siano negoziati o quotati in una borsa ufficiale o in un altro mercato regolamentato, funzionante regolarmente, riconosciuto e aperto al pubblico oppure se, per quanto riguarda i titoli quotati o negoziati in una borsa ufficiale o in un altro mercato regolamentato, il corso determinato conformemente al comma 2) o 3) non è rappresentativo del valore reale di tali titoli, i medesimi saranno valutati sulla base del valore probabile di realizzo che dovrà essere stimato con prudenza e in buona fede.

B. Le passività della Società comprenderanno:

1) tutti i prestiti, gli interessi su prestiti, gli effetti in scadenza e le partite esigibili,
2) tutte le spese di amministrazione maturate o dovute (comprese le remunerazioni dei gestori, dei depositari e dei mandatarî e agenti della Società),

3) tutte le obbligazioni note, giunte o meno a scadenza, ivi comprese tutte le obbligazioni contrattuali in scadenza che prevedono pagamenti in contanti o in beni, compreso l'importo dei dividendi annunciati dalla Società ma non ancora pagati, quando il giorno della valutazione coincide con la data in cui si procederà a determinarne il beneficiario, presente o futuro;

4) un accantonamento adeguato per imposte sul capitale e sul reddito, maturate fino al giorno di valutazione fissato dal Consiglio di Amministrazione oltre a ulteriori accantonamenti autorizzati o approvati dal Consiglio di Amministrazione;

5) ogni altra obbligazione della Società, di qualunque natura, ad eccezione degli impegni rappresentati dai mezzi propri della Società. La Società, ai fini della valutazione dell'ammontare di tali impegni, potrà tenere conto delle spese amministrative e di altro tipo aventi un carattere di regolarità o periodicità, effettuando una stima per l'anno o qualsiasi altro periodo attraverso la ripartizione dell'importo in proporzione alle frazioni di tale periodo.

C. Nell'ambito di ogni comparto, gli amministratori costituiranno una massa patrimoniale nel modo seguente:

1) i proventi derivanti dall'emissione delle azioni di ogni comparto saranno attribuiti, nei libri della Società, alla massa dei beni costituita nell'ambito di tale comparto e i beni, gli impegni, i redditi e le spese relativi a tale comparto saranno attribuiti a tale massa conformemente alle disposizioni del presente articolo;

2) se un bene deriva da un altro bene, esso sarà attribuito, nei libri sociali, alla stessa massa di beni alla quale appartiene il bene da cui ha avuto origine e, a ogni rivalutazione di un bene, l'aumento o la diminuzione di valore saranno attribuiti alla massa alla quale questo bene appartiene;

3) quando la Società sostiene una passività attinente ai beni di una determinata massa o a un'azione intrapresa nel quadro di tale massa determinata, è ad essa che verrà attribuita;

4) nel caso in cui un credito o un debito della Società non possa essere attribuito a una determinata massa, tale credito o debito sarà attribuito a tutte le masse in proporzione ai valori patrimoniali netti dei vari comparti; ai sensi dell'articolo 181 della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo, come modificata, e in deroga all'articolo 2093 del codice civile, salvo diversa disposizione nei documenti costitutivi, il patrimonio di un comparto risponde esclusivamente dei debiti, degli impegni e degli obblighi riguardanti tale comparto, fermo restando che, per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra i detentori di quote, ogni comparto è considerato come un'entità a sé stante.

5) il valore patrimoniale netto di un comparto, a seguito del pagamento di dividendi ai proprietari di azioni del medesimo, sarà ridotto dell'importo di tali dividendi.

D. Nell'ambito di ogni comparto:

Nella misura e durante il periodo di tempo in cui alcune azioni a distribuzione e azioni a capitalizzazione saranno state emesse e saranno in circolazione, il valore del patrimonio netto della massa dei beni costituita nell'ambito di tale comparto, costituita conformemente alle suddette norme, sarà suddiviso tra l'insieme delle azioni a distribuzione da una parte e l'insieme delle azioni a capitalizzazione dall'altra, nelle proporzioni seguenti.

La percentuale corrispondente all'insieme delle azioni a distribuzione, partendo dal totale dei beni netti della massa dei beni costituita nell'ambito di tale comparto, sarà uguale alla percentuale rappresentativa dell'insieme delle azioni a distribuzione tra tutte le azioni emesse e in circolazione riguardanti tale comparto.

Allo stesso modo, la percentuale del totale dei beni netti della massa delle azioni costituita nell'ambito di tale comparto, corrispondente all'insieme delle azioni a capitalizzazione sarà uguale alla percentuale rappresentante l'insieme delle azioni a capitalizzazione tra tutte le azioni emesse e in circolazione riguardanti tale comparto.

Via via che dei dividendi annuali o relativi a periodi intermedi saranno attribuiti alle azioni a distribuzione conformemente all'articolo 26 del presente Statuto, il patrimonio netto totale rappresentato dalla massa costituita per il comparto, attribuibile al complesso delle azioni a distribuzione, subirà una riduzione pari all'ammontare dei dividendi distribuiti, causando così la diminuzione della percentuale del patrimonio netto totale, rappresentativo della massa stabilita per il comparto, attribuibile al complesso delle azioni a distribuzione; mentre resterà costante il patrimonio netto totale, rappresentativo della massa stabilita per il comparto, attribuibile alle azioni a capitalizzazione, determinando così l'aumento della percentuale del patrimonio netto complessivo, rappresentativo della massa stabilita per il comparto, attribuibile al complesso delle azioni a capitalizzazione.

I beni netti della massa di beni costituita per tale comparto attribuibili all'insieme delle azioni a distribuzione, in occasione di sottoscrizioni o rimborsi di azioni con riferimento ad alcune azioni a distribuzione, saranno aumentati o ridotti degli importi netti percepiti o pagati dalla massa dei beni costituita nell'ambito di tale comparto in ragione di tali sottoscrizioni o rimborsi di azioni. Analogamente, in occasione di sottoscrizioni o rimborsi di azioni con riferimento ad alcune azioni a capitalizzazione, i beni netti della massa dei beni costituita nell'ambito di tale comparto attribuibili all'insieme delle azioni a capitalizzazione saranno aumentati o diminuiti degli importi netti della massa dei beni costituita nell'ambito di tale comparto in ragione di tali sottoscrizioni o rimborsi di azioni.

Il valore netto di un'azione a distribuzione in qualsiasi momento sarà uguale all'importo ottenuto dividendo i beni netti della massa di beni costituita nell'ambito di tale comparto, in quel momento attribuibili all'insieme delle azioni a distribuzione, per il numero totale di azioni a distribuzione emesse in quel momento e in circolazione nell'ambito di tale comparto.

Allo stesso modo, il valore netto di un'azione a capitalizzazione in qualsiasi momento sarà uguale all'importo ottenuto dividendo i beni netti della massa dei beni costituita nell'ambito di tale comparto, in quel momento attribuibili all'insieme delle azioni a capitalizzazione, per il numero totale delle azioni a capitalizzazione in quel momento emesse e in circolazione nell'ambito di tale comparto.

E. Secondo quanto prescritto da questo Articolo:

1) Ogni azione della Società che stia per essere riscattata conformemente al suddetto articolo 21 sarà considerata come azione emessa ed esistente fino alla chiusura del giorno di valutazione corrispondente al rimborso di tale azione e sarà, a valere da tale giorno e fino al pagamento del relativo prezzo, considerata come un impegno della Società;

2) La valutazione di tutti gli investimenti, le disponibilità in contanti, nonché di altre attività e passività della Società non espressi in euro terrà conto dei tassi di cambio in vigore nel giorno e nell'ora della determinazione del valore patrimoniale netto delle azioni;

3) Nel giorno di valutazione, per quanto possibile, sarà dato effetto a tutti gli acquisti o tutte le vendite di titoli negoziati dalla Società;

4) Nel caso di un elevato numero di richieste di rimborso oppure a seguito di circostanze eccezionali e potenzialmente pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti, il Consiglio si riserva il diritto di determinare il valore patrimoniale netto delle azioni solo dopo avere effettuato le necessarie vendite di valori mobiliari;

5) Qualora circostanze eccezionali rendano impossibile o compromettano l'esattezza della valutazione secondo le regole qui di seguito definite, la Società potrà applicare altre regole generalmente ammesse al fine di giungere a una corretta valutazione del patrimonio della Società.

Sottoscrizione di azioni

Articolo 24.

Il prezzo per azione al quale saranno offerte o vendute le azioni eventualmente offerte in sottoscrizione dalla Società sarà stabilito in base all'ultimo valore patrimoniale netto per azione noto del comparto in questione, quale definito dall'articolo 23 del presente Statuto, aumentato degli importi indicati nella documentazione di vendita.

La Società può approvare l'emissione di azioni in cambio dell'apporto di valori mobiliari di vario tipo conformemente alle condizioni previste dalla legge del Lussemburgo, in particolare per quanto riguarda l'obbligo della consegna di un rapporto di valutazione da parte di una società di revisione autorizzata, nominata dall'Assemblea generale degli azionisti in conformità all'articolo 20 di cui sopra (articolo 26-1(2) della legge del Lussemburgo in materia di società commerciali del 10 agosto 1915) e a condizione che tali valori mobiliari siano conformi alla politica e alle restrizioni d'investimento del comparto interessato della Società indicate nel suddetto articolo 16 e nel Prospetto informativo.

La Società potrà inoltre emettere frazioni di azioni.

Esercizio sociale – Conti sociali

Articolo 25.

L'esercizio finanziario avrà inizio il primo gennaio e si concluderà il trentuno dicembre.

La valuta di consolidamento è l'euro.

Nel caso in cui, conformemente all'articolo 5 del presente Statuto, esistano vari comparti e i conti di tali comparti siano espressi in valute differenti, tali conti saranno convertiti in euro e sommati ai fini della determinazione dei conti della Società.

Allocazione del risultato

Articolo 26.

L'Assemblea generale degli azionisti delibererà, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la destinazione del risultato netto annuo degli investimenti di ciascun comparto.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, conformemente a quanto previsto dalla legge, versare acconti su dividendi. Un pagamento di dividendi annunciati potrà essere effettuato in azioni o in denaro liquido e, in tal caso, in euro oppure in qualsiasi altra valuta scelta dal

Consiglio di Amministrazione; tale pagamento potrà avvenire nei tempi e luoghi prescelti dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Ogni risoluzione dell'Assemblea generale degli azionisti che preveda la distribuzione di dividendi agli azionisti di un comparto dovrà essere approvata preliminarmente dagli azionisti di tale comparto.

Il pagamento di dividendi sarà effettuato a favore dei proprietari di azioni nominative e inviato presso il loro indirizzo riportato nel registro degli azionisti.

I dividendi pagabili all'azionista, annunciati ma non incassati dall'azionista, non potranno più essere rivendicati dall'azionista, e l'azionista avrà l'obbligo di rivendicare tali dividendi che spetteranno alla Società dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data dell'avviso di pagamento del dividendo. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei pieni poteri e potrà adottare qualsiasi provvedimento necessario a garantire la restituzione di tali dividendi alla Società.

Chiusura di comparti o categorie di azioni e Fusione della Società o conferimento dei suoi comparti

Articolo 27.

Fatte salve le disposizioni di cui ai seguenti punti A. e B., le operazioni di chiusura di comparti o categorie di azioni nonché di fusione della Società o ancora di conferimento di uno o più comparti saranno sottoposte alle condizioni e procedure imposte dalla legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata, in particolare per quanto riguarda il progetto di fusione e le informazioni da fornire agli azionisti.

A. Chiusura di comparti o categorie di azioni

Se per qualsiasi motivo, (i) il valore del patrimonio netto di un comparto scende sotto i duemilionicinquecentomila euro (2.500.000,00 EUR) o se il valore del patrimonio netto di una categoria di azioni di detto comparto si riduce fino a un importo considerato dal Consiglio di amministrazione come la soglia minima sotto la quale tale comparto o categoria non può più funzionare in modo economicamente efficace, o (ii) qualora cambiamenti significativi della situazione politica ed economica lo dovessero giustificare, il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere al rimborso forzoso di tutte le azioni di un comparto, di una data categoria di azioni, al valore patrimoniale netto per azione applicabile il giorno di valutazione durante il quale la decisione avrà efficacia (tenuto conto dei prezzi e dei costi effettivi di realizzo degli investimenti, delle spese di chiusura e delle spese di costituzione non ancora ammortizzate).

La Società invierà una comunicazione scritta agli azionisti del comparto o della categoria di azioni in questione entro la data effettiva del rimborso forzoso. Tale comunicazione indicherà i motivi del rimborso nonché le procedure ad esso relative. Salvo decisione contraria del Consiglio di Amministrazione, in attesa dell'entrata in vigore della delibera di liquidazione, gli azionisti del comparto o della categoria interessata non potranno continuare a chiedere il rimborso o la conversione delle loro azioni. Qualora il Consiglio di Amministrazione autorizzi i rimborsi o le conversioni delle azioni, tali rimborsi e conversioni saranno effettuati in base alle modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione nel prospetto informativo, senza spese (ma tenendo conto delle quotazioni e dei costi effettivi di realizzo degli investimenti, delle spese di chiusura e di quelle di costituzione non ancora ammortizzate) sino alla data di efficacia del rimborso forzoso.

B. Fusione della Società o conferimento dei suoi comparti

1) Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere a una fusione, ai sensi della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del

risparmio, come modificata, della Società con un altro OICVM di diritto lussemburghese o estero o con uno dei comparti di tale altro OICVM. Se la Società partecipa alla fusione in veste di società incorporante, il Consiglio di Amministrazione può decidere autonomamente in merito alla fusione o alla sua data di efficacia.

Le decisioni adottate in tal modo o dall'Assemblea generale o dal Consiglio di Amministrazione, saranno oggetto di notifica agli azionisti e/o se del caso di pubblicazione sulla stampa con le modalità indicate nel prospetto informativo.

Qualora la Società partecipi alla fusione in veste di società incorporante o incorporata, gli azionisti avranno facoltà, per un periodo di un mese a partire dalla notifica/pubblicazione prevista nel paragrafo precedente, di richiedere il rimborso delle loro quote. In tal caso, non verrà loro addebitata alcuna commissione di rimborso. Alla scadenza di tale termine, la decisione di apporto impegna l'insieme degli azionisti che non si saranno avvalsi di tale facoltà.

2) Il Consiglio di Amministrazione può decidere di procedere al conferimento di uno dei comparti della Società a un altro comparto della Società o a un altro OICVM di diritto lussemburghese o estero o a uno dei comparti di tale altro OICVM.

Spetta all'Assemblea generale degli azionisti interessati approvare tale apporto e decidere in merito alla sua data di efficacia, a maggioranza semplice degli azionisti presenti o rappresentati e votanti, senza che sia necessario alcun quorum di presenza.

Gli azionisti avranno facoltà, per un periodo di un mese a partire dalla pubblicazione prevista nel paragrafo precedente, di richiedere il rimborso delle loro quote o, qualora ciò sia possibile, la conversione delle loro quote in quote di un altro comparto della Società. In tal caso, non verrà loro addebitata alcuna commissione di rimborso. Alla scadenza di tale termine, la decisione di apporto impegna l'insieme degli azionisti che non si saranno avvalsi di tale facoltà.

Scioglimento – Liquidazione

Articolo 28.

Il Consiglio di Amministrazione può, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, proporre all'Assemblea generale degli azionisti lo scioglimento e la liquidazione della Società.

Nel caso in cui il capitale sociale della Società scenda al di sotto dei due terzi del capitale minimo menzionato all'articolo 5, la questione dello scioglimento della Società sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea generale.

L'Assemblea generale, alla quale non è applicabile alcun quorum, delibererà a maggioranza semplice dei voti espressi dagli azionisti presenti o rappresentati.

La questione dello scioglimento della Società sarà inoltre sottoposta all'Assemblea generale qualora il capitale sociale scenda al di sotto di un quarto del capitale minimo previsto dall'articolo 5 dello Statuto; in tal caso, l'Assemblea generale si tiene senza che sia richiesto alcun quorum e lo scioglimento è deciso dagli azionisti che rappresentano un quarto dei voti presenti o rappresentati all'assemblea.

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione di quest'ultima sarà eseguita da uno o più liquidatori che possono essere persone fisiche o giuridiche e che saranno nominati dall'Assemblea generale degli azionisti, la quale stabilirà i loro poteri e la loro remunerazione senza precludere l'applicazione della legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata.

I proventi netti della liquidazione di ogni comparto saranno distribuiti dai liquidatori agli azionisti di ciascun comparto in proporzione al numero di azioni dagli stessi detenute in tale comparto.

I proventi della liquidazione che al momento della chiusura della procedura di liquidazione non saranno stati distribuiti saranno conservati in deposito sotto la sorveglianza

della Cassa Depositi e Prestiti a beneficio degli azionisti non identificati fino a prescrizione di trent'anni.

Il calcolo del valore patrimoniale netto, nonché tutte le sottoscrizioni, le conversioni e i rimborsi di azioni nell'ambito di tale comparto saranno inoltre sospesi durante il periodo di liquidazione.

L'assemblea deve essere organizzata in modo tale che si tenga entro un periodo di quaranta giorni successivi alla constatazione della diminuzione del patrimonio netto della Società al di sotto del minimo legale di due terzi o un quarto, a seconda dei casi.

Modifiche allo Statuto

Articolo 29.

Il presente Statuto potrà essere modificato, nei tempi prescritti, da un'Assemblea generale degli azionisti, purché siano rispettati i requisiti di quorum e di voto previsti dalla legislazione vigente in Lussemburgo. Qualsiasi modifica riguardante i diritti degli azionisti di un comparto rispetto a quelli degli altri comparti sarà inoltre sottoposta alle medesime esigenze di quorum e di maggioranza nell'ambito di tali comparti.

Qualora i diritti di voto di uno o più azionisti vengano sospesi in virtù dell'articolo 11 ovvero se uno o più azionisti abbiano rinunciato all'esercizio dei diritti di voto in virtù delle disposizioni dell'articolo 11, queste ultime si applicheranno mutatis mutandis.

Norme generali

Articolo 30.

Per quanto riguarda qualsiasi materia che non sia disciplinata dal presente Statuto, le parti fanno riferimento alle disposizioni della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali e alle leggi modificative, nonché alla legge del 17 dicembre 2010 in materia di organismi di investimento collettivo del risparmio, come modificata.

7 maggio 2019 (la versione inglese è vincolante).